

Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili



Direttive del GB-ER per l'acquisto di energia e relativa remunerazione per i produttori con misurazione del profilo di carico (MPC) come da Art. 7a LEne

Versione 1.0 del 22 novembre 2008, in vigore a partire dal 1^o gennaio 2009

Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER)

PES Pool Energia Svizzera SA
Thurgauerstrasse 54
8050 Zurigo
Tel.: +41 43 430 05 05
Fax: +41 43 430 05 06
E-mail: bg-ee@energie-pool.ch

1 Riferimento giuridico

Direttive come da art. 24 comma 2 OAEI approvate dall'Ufficio Federale dell'energia (UFE) il 15 dicembre 2008.

2 Motivazione

Le presenti direttive sono concepite allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo del GB-ER consistente nell'effettuare una previsione quotidiana quanto più precisa possibile dei quantitativi di energia da acquistare. Con quanta più precisione sarà possibile produrre una stima della quantità di energia prodotta da tutti gli impianti, tanto minore sarà l'energia di compensazione del GB-ER. Questo obiettivo può essere conseguito solamente se i produttori si attengono alle regole elencate nelle presenti direttive.

3 Principio base

Le presenti direttive regolano l'immissione di energie rinnovabili (ER) nel GB-ER per i produttori come da art. 7a LEne, con impianti dotati di misurazione del profilo di carico. Obiettivo delle direttive è quello di fornire indistintamente a tutti i produttori delle indicazioni circa

gli obblighi minimi che devono essere rispettati per rendere possibile una previsione dell'energia immessa.

4 Modifica delle direttive

Le direttive sull'immissione di energia a copertura dei costi possono essere sottoposte in qualsiasi momento ad adeguamenti ed ampliamenti, al fine di migliorare la precisione nella realizzazione delle previsioni energetiche. Gli adeguamenti vengono proposti dal GB-ER e approvati dall'UFE. Per tutti i produttori, la versione valida è quella attualmente in vigore (a partire dalla relativa data di validità). Le direttive vengono anche pubblicate sulla homepage del sito www.bg-ee.ch.

In caso di variazione delle direttive, i produttori vengono tempestivamente informati dal GB-ER. Qualora un produttore fosse costretto dalle nuove direttive ad effettuare una riorganizzazione del suo impianto, gli verrà concesso un periodo di tempo adeguato. La riorganizzazione dovrà essere effettuata entro la data di entrata in vigore delle direttive modificate.

5 Distinzione

Queste direttive valgono per tutti gli impianti di produzione dotati di misurazione del profilo di carico e che immettono energia nel GB-ER. Per impianti con una potenza massima superiore a 500 kVA è obbligatorio il rispetto di regole supplementari, come indicato al comma 7.

6 Gestione generale della produzione di energia

Le regole qui descritte valgono per tutti gli impianti dotati di sistema di misurazione del profilo di carico.

6.1 Diverse tipologie di produzione di energia

La produzione di energia viene suddivisa in produzione dipendente dalle condizioni meteorologiche e produzione secondo un *programma previsionale* concordato in precedenza. Onde consentire una stima della fornitura di energia per quanto possibile precisa, il produttore deve garantire che non venga effettuato alcun intervento manuale all'impianto di produzione che non sia stato concordato con il GB-ER.

6.2 Produzione dipendente dalle condizioni meteorologiche

Gli impianti con produzione dipendente dalle condizioni meteorologiche non possono essere gestiti manualmente. La gestione manuale non consente di effettuare previsioni attendibili e di conseguenza deve essere assolutamente evitata. La previsione della produzione dipendente dalle condizioni meteorologiche viene eseguita quotidianamente dal GB-ER.

6.3 Produzione secondo programma previsionale

Per gli impianti la cui produzione non è dipendente dalle condizioni meteorologiche e che sono regolabili, il *produttore* si impegna ad effettuare, in collaborazione con il GB-ER, un *programma previsionale* da concordare comunemente ed a metterlo in pratica di conseguenza.

In una prima fase il programma previsionale viene caricato manualmente, pertanto deve essere valido e venire rispettato per almeno due settimane. In seguito, il programma viene di nuovo comunemente adeguato e concordato. In una seconda fase, a partire all'incirca dalla metà del 2009, si prevede di implementare

un sistema di scambio automatico del programma previsionale con i produttori.

6.4 Interruzioni di produzione

Se gli impianti vengono spenti per motivi di manutenzione o altre necessità oppure vengono distaccati dalla rete a causa di problemi tecnici, ciò dovrà essere comunicato immediatamente al GB-ER.

6.5 Remunerazione in base al programma previsionale

Per la produzione di tipo regolabile, il GB-ER può prevedere un tipo di remunerazione basata sul programma previsionale a titolo di incentivo per il rispetto delle direttive (articolo 24, OAEI). Questo tipo di remunerazione viene definito in base alle esperienze dei primi mesi di esercizio e viene pubblicato all'interno delle direttive.

7 Regole supplementari per gli impianti superiori a 500 kVA

Per gli impianti che superano la potenza massima di 500 kVA devono essere rigidamente osservate, oltre a quanto indicato al comma 6, le seguenti regole:

- (a) in aggiunta al comma 6.3: almeno 3 giorni lavorativi prima della fornitura, il programma previsionale deve essere sottoposto all'approvazione del GB-ER in formato ebIX;
- (b) in aggiunta al comma 6.4: il produttore si impegna a notificare al GB-ER, con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo, le interruzioni programmate;
- (c) interruzioni di produzione non previste e dovute a difetti tecnici o al distacco dalla rete a seguito di fattori esterni non controllabili devono essere notificate quanto prima al GB-ER.